

International Litigation

settembre 2024

Il contenuto della presente rassegna ha solo valore informativo e non costituisce un parere professionale

NEWS

Giurisprudenza Italiana e Prassi Internazionale

Applicabilità del regime giurisdizionale protettivo del consumatore di cui al Reg. Bruxelles I-bis

CGUE, 29 luglio 2024, C-774/22, FTI Touristik

Con recente sentenza del 29 luglio 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha chiarito l'ambito di applicazione del c.d. "regime giurisdizionale protettivo" previsto in favore dei consumatori dal Reg. (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), sulla base del quale la competenza giurisdizionale è convogliata, di massima, innanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il consumatore è domiciliato.

Come è noto, ai sensi degli artt. 6(1) e 18(1) Reg. Bruxelles I-bis, in via derogatoria rispetto all'ambito di applicazione *ratione personae* generale del Reg. Bruxelles I-bis di cui all'art. 5 dello stesso, ai fini dell'applicazione del regime giurisdizionale protettivo in materia di contratti conclusi dai consumatori non è necessario che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro, rendendosi esclusivamente necessario che la controversia presenti "elementi di estraneità".

In questo numero, tra l'altro:

News

- Applicabilità del regime giurisdizionale protettivo del consumatore di cui al Reg. Bruxelles I-bis
- Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: attribuita competenza pregiudiziale al Tribunale UE

Osservatorio

- Natura del rinvio dell'art.3 co.2 della l. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968
- Limiti all'instaurazione di un procedimento arbitrale unico relativo a più contratti connessi
- Il cartello degli autocarri: profili internazional-privatistici

Per quanto concerne la determinazione della nozione di elemento di estraneità, la CGUE ha sancito – in via generale – che tale elemento ricorre qualora risulti un collegamento tra la fattispecie e l'ordinamento di più Stati (*cf.* CGUE, 1° marzo 2005, C-281/02, *Owusu*).

Nel caso in esame, la CGUE veniva interrogata dal Tribunale circoscrizionale di Norimberga in ordine alla sussistenza di un elemento di estraneità in una fattispecie nella quale un consumatore domiciliato a Norimberga (Germania) aveva concluso un contratto relativo a servizi turistici con la società tedesca *FTI Touristik*, in cui la destinazione del viaggio dedotto nel contratto era situata al di fuori della Germania. Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d'ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio nello Stato terzo in questione e non potendo fondare la competenza del giudice del proprio domicilio sulle pertinenti disposizioni processual-civilistiche di diritto tedesco, il consumatore proponeva un'azione per il risarcimento del danno dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio (Norimberga) fondata sull'art. 18 del Reg. Bruxelles I-bis (ai sensi del quale il consumatore può agire nei confronti del professionista nel luogo del proprio domicilio).

La Corte ha in primo luogo ricordato che né il Reg. Bruxelles I-bis né gli strumenti che lo hanno preceduto (Convenzione di Bruxelles e Reg. (CE) 44/2001, c.d. Reg. Bruxelles I) contengono una definizione di elemento di

estraneità e che la nozione di elemento di estraneità contenuta in altri regolamenti dell'UE (*cf.* Reg. (CE) n. 1896/2006) non può essere trasposta per analogia all'interno del Reg. Bruxelles I-bis. Ciò premesso, il Giudice del Lussemburgo ha stabilito che, ai fini della sussistenza del requisito in esame, è necessario tener conto del domicilio delle parti (nel caso di specie, entrambe le parti risultano domiciliate in Germania). Tuttavia, ha continuato la CGUE, il carattere internazionale della controversia può risultare altresì da una serie di elementi ulteriori attinenti al merito della controversia.

Da tanto, la Corte ha fatto discendere che in una controversia vertente su di un contratto relativo a servizi turistici in cui la destinazione del pacchetto turistico è situata in uno Stato differente da quello in cui sono domiciliate le parti, (a) sussistono elementi di estraneità; (b) deve trovare applicazione il Reg. Bruxelles I-bis e; (c) nel caso di specie, viene in rilievo la disciplina in materia di contratti conclusi dai consumatori di cui agli artt. 17 ss. in forza del quale il consumatore può agire nel foro del proprio domicilio.

La pronuncia in esame risulta quindi d'interesse in quanto, al fine di determinare se una determinata controversia possiede elementi di internazionalità, si chiarisce la necessità di realizzare un'analisi concreta e globale, non limitata al domicilio delle parti ma comprendente anche una serie di circostanze ulteriori.

Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: attribuita competenza pregiudiziale al Tribunale UE

Regolamento (UE) 2024/2019 dell'11 aprile 2024

Il 12 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di Giustizia dell'Unione europea (il "Regolamento"). Il Regolamento attribuisce per la prima volta al Tribunale dell'UE (il "Tribunale") la competenza a conoscere dei rinvii pregiudiziali esperiti dai giudici degli Stati membri ai sensi dell'art. 267 TFUE in determinate materie, nonché reca una serie ulteriori di modifiche nei rapporti tra Corte di Giustizia e Tribunale.

In via preliminare, si segnala che tale ampliamento delle competenze del Tribunale UE è stato effettuato tramite un mero procedimento emendativo dello Statuto della Corte di Giustizia dell'Unione europea (lo "Statuto"), senza la necessità di alcuna modifica ai Trattati istitutivi, in quanto l'art. 256 paragrafo 3 TFUE prevede che *"Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'art. 267 [TFUE], in materie specifiche determinate dallo Statuto"*. Ad ogni modo, sino alle modifiche apportate dal Regolamento in esame, la Corte di Giustizia stessa aveva ritenuto non opportuno estendere la competenza del Tribunale all'esame dei rinvii pregiudiziali, che erano rimasti oggetto di esclusiva cognizione della Corte.

Com'è noto, il sistema giurisdizionale dell'Unione europea si compone della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'UE. Prima della riforma attuata mediante il Regolamento in esame, la Corte di Giustizia esercitava in via esclusiva la funzione giurisdizionale sui rinvii pregiudiziali, nonché agiva quale giudice d'appello sulle decisioni emesse dal Tribunale⁽¹⁾.

Tramite il Regolamento, invece, si è introdotto l'art. 50-ter dello Statuto il cui co. 1 prevede che al Tribunale sia attribuita la competenza in relazione ai rinvii pregiudiziali esperiti in determinate materie, segnatamente, (i) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto; (ii) i diritti di accisa; (iii) il codice doganale; (iv) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; (v) la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di

trasporto; (vi) e il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La scelta di tali materie discende dal loro carattere circoscritto (che permette, nell'intenzione del legislatore dell'UE, di distinguere chiaramente i rinvii pregiudiziali rientranti nelle categorie di cui all'art 50-ter co.1). Si tratta poi di materie in passato oggetto di consistente giurisprudenza della Corte di Giustizia dalla quale il Tribunale dell'UE potrà dunque attingere nella risoluzione delle questioni pregiudiziali. Inoltre, si prevede che il trasferimento di competenze in esame dispenserà la Corte dall'esame di un numero consistente di questioni (circa il 20% del totale dei rinvii pregiudiziali)⁽²⁾.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 50-ter co.2, la Corte di Giustizia conserva la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale nelle materie di cui al primo comma che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

È il co.3 dell'art. 50-ter a disciplinare le modalità con le quali si stabilisce se un dato rinvio pregiudiziale sollevi questioni indipendenti di interpretazione (e rientri quindi nella competenza della Corte di Giustizia): in particolare, il rinvio pregiudiziale nelle materie di cui al co.1 continua ad essere presentato dal giudice *a quo* (i.e., il giudice nazionale) alla Corte di Giustizia, la quale verifica se il rinvio debba essere o meno trasmesso al Tribunale. Accanto a quelle sinora descritte, sono apportate una serie di ulteriori modifiche allo Statuto: in primo luogo, attraverso l'introduzione dell'art. 49-bis, si prevede che il Tribunale sia assistito da uno o più Avvocati Generali. In aggiunta, per quanto riguarda la composizione del Tribunale, si prevede l'istituzione di una sezione intermedia tra le sezioni composte da cinque giudici e la Grande Sezione.

Il Regolamento, che è entrato in vigore il 1° settembre 2024, prevede infine ex art. 2 un regime transitorio sulla base del quale la Corte di Giustizia sarà competente a conoscere dei rinvii pregiudiziali nelle materie di cui all'art. 50-ter co.1 pendenti al 1° ottobre 2024.

⁽¹⁾ A. Albers Llorens, *Judicial protection before the Court of Justice of the European Union*, in C. Barnard and S. Peers, *European Union Law*, II edizione, 2017, Oxford, pag. 267.

⁽²⁾ P. Cabrini, *Statuto della Corte di giustizia, adottato il regolamento di modifica al Protocollo n. 3, 2024*, in Eurojus.it; L. Grossio, *La nuova architettura del rinvio pregiudiziale: brevi note alla riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, 2024*, in Diritti Comparati.

Istituito il Centro di Consulenza UNCITRAL per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimenti

LVII Sessione UNCITRAL

L'8 luglio 2024, durante la cinquantasettesima sessione della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), è stata adottata la bozza di Statuto per l'istituzione del Centro di Consulenza per la Risoluzione delle Controversie Internazionali in materia di Investimenti ("*Advisory Centre on International Investment Dispute Resolution*", di seguito "*Advisory Centre*").

La bozza di Statuto e l'istituzione dell'*Advisory Centre* sono il risultato del lavoro del *Working Group III* ("WGIII"), incaricato dall'UNCITRAL di analizzare le problematiche e proporre soluzioni pertinenti, in tema di *Investor State Dispute Settlement* ("ISDS").

L'*Advisory Centre* offrirà supporto tecnico e formazione per rafforzare la capacità delle entità coinvolte, quali le organizzazioni regionali di integrazione economica ("*Regional Economic Integration Organization*") e gli Stati, al fine di potenziare le loro capacità e i metodi di gestione delle dispute. Particolare attenzione sarà poi rivolta da parte dell'*Advisory Centre* ai Paesi in via di sviluppo e a quelli meno sviluppati.

Il Centro, inoltre, fornirà supporto legale in dispute specifiche, eseguendo valutazioni preliminari e assistendo mediatori ed arbitri nella preparazione delle memorie, delle prove e delle dichiarazioni. Inoltre, assisterà nella nomina dei consulenti legali esterni, qualora lo Stato membro acconsenta a ricevere tale supporto.

Rimane ancora aperta la questione riguardante l'ambito di applicazione del supporto, che sarà fornito dall'*Advisory Centre* ai soli Stati (mentre gli attori non statali potranno al più beneficiare solamente di una limitata assistenza). Paesi come la Svizzera, il Giappone, la Turchia e la Russia, non si sono espressi favorevolmente verso il coinvolgimento del Centro in tali categorie di controversie, a differenza di quanto fatto dall'UE.

Per quanto riguarda la struttura dell'*Advisory Centre*, la bozza di Statuto prevede un'organizzazione a tre livelli: un Comitato direttivo, un Comitato esecutivo e un Segretariato guidato da un Direttore esecutivo. Il Comitato direttivo adotta norme procedurali e regolamentari, monitora e adatta l'ambito di portata e i tipi di servizi offerti dall'*Advisory Centre*. Il Comitato esecutivo coopera con il Comitato direttivo, e prende le decisioni per garantire il funzionamento dell'*Advisory Centre*. Infine, il Direttore esecutivo gestisce le operazioni quotidiane e rappresenta il Centro a livello internazionale.

L'obiettivo principale del Centro sarà dunque quello di fornire il proprio supporto nelle controversie internazionali in materia di investimenti, soprattutto agli Stati con minori risorse o esperienza nel settore dei trattati di investimento e nella risoluzione delle dispute arbitrali.

Richiesta di annullamento del lodo per mancanza di neutralità presso la Singapore International Commercial Court

SICC, 15 agosto 2024, *DJO v. DJP, DJQ e DJR*, SGHC(I) 24

In data 15 agosto 2024, la *Singapore International Commercial Court* ("SICC") ha accolto la domanda giudiziale di annullamento di un lodo (il "Lodo") emesso in un arbitrato amministrato dall'*International Chamber of Commerce* (ICC) (l'"Arbitrato"), Caso N. 26733/HTG, per violazione del principio neutralità del tribunale arbitrale, rilevando che (i) il ricorrente è stato privato di una decisione equa, indipendente e imparziale; e (ii) l'arbitro che presiedeva il tribunale arbitrale (il "Presidente") aveva dimostrato un'evidente parzialità pregiudicando la controversia nell'arbitrato.

Il procedimento giudiziale innanzi alla SICC trae origine dalla richiesta della società *DJO* (la "ricorrente") circa l'annullamento del Lodo emesso da un tribunale composto da tre arbitri in occasione dell'Arbitrato relativo a una controversia derivante da un contratto di costruzione su larga scala. A dire del ricorrente, la decisione del tribunale arbitrale sarebbe stata fondata su parti sostanziali di lodi relativi ad arbitrati paralleli che riguardavano fatti simili e contratti sottostanti simili. Infatti, la ricorrente allegava, e la SICC ha ritenuto poi provato, come il tribunale arbitrale avesse erroneamente fondato la sua decisione sulla documentazione e autorità citate nei precedenti lodi senza considerare quanto depositato dalla ricorrente nell'Arbitrato.

La SICC ha accolto la domanda di annullamento ritenendo provato che *DJO* fosse stata privata del suo diritto ad una equa decisione. La SICC ha stabilito, quindi, che il Lodo non fosse il frutto di un lavoro indipendente del tribunale arbitrale, e dunque basato esclusivamente sul materiale e sulle difese presentate durante l'Arbitrato.

Con riguardo alla mancanza di imparzialità e neutralità del Presidente, la SICC ha concluso che "*considerando i fatti e le circostanze del caso, un ipotetico osservatore imparziale, informato e ragionevole avrebbe senza dubbio nutrito tali sospetti o apprensioni*". Il Lodo, infatti, non ha riproposto le argomentazioni effettivamente presentate al tribunale arbitrale, bensì ha ripreso in toto interi paragrafi dei precedenti lodi. Dunque, "*il Presidente mai avrebbe potuto affrontare la questione con imparzialità*".

In particolare, la SICC ha applicato il test della "*della parzialità*" il quale consiste nel verificare "*se vi sia un ragionevole sospetto o timore che non sia stata fatta giustizia*".

La SICC ha concluso che tale ragionevole sospetto era presente e che dunque vi erano sufficienti elementi al fine di annullare il Lodo.

Osservatorio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano sulla natura del rinvio dell'art. 3 co. 2 della l. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968

Con quattro recenti pronunce adottate a Sezioni Unite, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il rinvio di cui all'art. 3 co. 2 della l. 218/1995 deve interpretarsi in maniera evolutiva, riferendosi dunque al Reg. Bruxelles I-bis e non alla Convenzione di Bruxelles del 1968

1. Introduzione

Con le sentenze Cass. civ., SS.UU., 5 dicembre 2023 n. 34032, 8 gennaio 2024 n. 613, 28 febbraio 2024 n. 5303 e 12 aprile 2024 n. 9971, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente ad esprimersi sulla natura del rinvio operato dall'art. 3 co.2 della legge 218/1995 ("Legge DIP") alla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (la "Convenzione"), ai fini della determinazione della giurisdizione italiana nei confronti dei convenuti non domiciliati nell'Unione Europea.

In dettaglio, tale previsione prevede che *"La giurisdizione [italiana] sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione [...] e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione [...]"*.

Con le pronunce in commento, le Sezioni Unite hanno riaffermato il principio – oramai consolidato e maggioritario in giurisprudenza – per cui detto rinvio debba essere inteso non più alla Convenzione ma bensì al Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (il già citato Reg. Bruxelles I-bis).

2. La problematica

Com'è noto l'art. 3 co. 2 della Legge DIP ha esteso l'ambito di operatività della Convenzione anche nei confronti degli Stati non aderenti alla stessa, operando una vera e propria nazionalizzazione del diritto convenzionale, secondo un principio di semplificazione del quadro normativo (attraverso un raccordo della normativa di diritto comune a quella uniforme) e di non discriminazione rispetto a convenuti domiciliati extra-UE.

Ne discende allora che, laddove il *thema decidendum* su cui è chiamato a decidere il giudice italiano ricada nelle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (*a contrario*, sono escluse le controversie in materia di stato e capacità delle persone, rapporti familiari e successioni, procedimenti fallimentari ed arbitrati), i criteri di individuazione della giurisdizione contenuti nella Convenzione troveranno applicazione anche nei confronti dei convenuti aventi domicilio in uno Stato a questa non aderente.

È altresì noto che, a livello unionale, prima con il Regolamento (CE) n. 44/2001 ("Reg. Bruxelles I"), poi con il successivo Reg. Bruxelles I-bis, il legislatore UE ha disposto che tale normativa sostituisca, tra gli Stati membri, le disposizioni della Convenzione e che, dunque, ogni riferimento alla Convenzione debba oggi essere inteso al Regolamento Bruxelles I-bis (*cf.* Art. 68, Reg. Bruxelles I-bis).

Sulla scorta di tanto, si è a lungo dibattuto se l'espresso richiamo operato dall'art. 3 co. 2 della Legge DIP alla Convenzione debba essere inteso come rinvio al Reg. Bruxelles I-bis anche in ipotesi di soggetti convenuti domiciliati extra-UE (ai quali chiaramente non si applica di per sé detto regolamento): tale questione, lungi dall'essere meramente 'accademica', porta con sé dei risvolti pratici rilevantissimi rispetto alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, di cui si dirà in prosieguo.

3. Le due diverse tesi

Secondo un primo approccio, il rinvio di cui all'art. 3 co.2 Legge DIP deve essere inteso esclusivamente alla Convenzione e non può essere esteso al Reg. Bruxelles I-bis, dal momento che quest'ultimo (e già il precedente Reg. Bruxelles I) *"non [ha] sostituito definitivamente (e quindi implicitamente abrogato) la Convenzione"* la quale, in definitiva, continuerebbe ad operare relativamente ai rapporti con soggetti domiciliati al di

fuori dell'UE (cfr. Cass. civ., sez. un., 12 giugno 2019, n. 15748 e Cass. civ., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22239). Per l'effetto, il rinvio alla Convenzione andrebbe riferito, quindi, ai regolamenti solamente nei casi in cui essi sostituiscono "tra gli Stati membri" le disposizioni della Convenzione.

Una seconda opzione (cfr. Cass. civ., SS. UU., 25 giugno 2021, n. 18299; Cass. civ., SS. UU., 10 novembre 2021, n. 33002 e 33003; Cass. civ., SS.UU., 24 novembre 2021, n. 36371) – fondata su un approccio interpretativo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. CGUE, 3 settembre 2020, C-186/19 *Supreme Site Services GmbH – Supreme Headquarters Allied Powers Europe*; CGUE, 29 luglio 2019, C-451/18 *Tibor – Trans*), sostiene invece che, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, rispetto alle materie già comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Reg. Bruxelles I sostitutivo della Convenzione, a sua volta sostituito dal Reg. Bruxelles I-bis.

4. Le ricadute applicative delle due interpretazioni

Come anticipato, la problematica in esame non è di poco conto, in quanto in taluni casi l'applicazione delle due opzioni interpretative ha esiti diametralmente opposti rispetto alla possibilità per le corti italiane di esercitare o meno la propria giurisdizione.

Ad esempio, in materia di obbligazioni contrattuali, l'art. 5.1 della Convenzione dispone che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita", da determinarsi in conformità della legge sostanziale applicabile all'obbligazione controversa sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito.

Secondo invece la disciplina del Reg. Bruxelles I-bis, e in particolare dell'art. 7 n.1, per le controversie in materia contrattuale, occorre avere riguardo all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, il quale è, (i) nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, (ii) nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia (espressasi in relazione al pressoché identico art.5 del Reg. Bruxelles I) per individuare il *forum destinatae solutionis* occorrerà

considerare non tanto l'obbligazione fatta valere dall'attore, quanto quella caratterizzante il contratto (CGUE, 14 luglio 2016, C-196-15, *Granarolo S.p.A.*; CGUE, 25 febbraio 2020, C-381/08, *Car Trim*), introducendo così una competenza speciale fondata su un collegamento stretto tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne.

Così, ad esempio, in un contratto di compravendita, l'obbligazione caratterizzante sarà la consegna del bene compravenduto e, nel caso di prestazione di servizi, la fornitura degli stessi.

Si ponga il caso – da cui prende le mosse la pronuncia del giudice di legittimità del 28 febbraio 2024 n. 5303 (che a sua volta ha ripreso le conclusioni della S.C. nella precedente Cass. civ., SS. UU., 5 dicembre 2023, n. 34032) – di un contratto di compravendita internazionale tra un venditore domiciliato in Italia e un acquirente domiciliato al di fuori dell'UE. Nel caso di controversia per il pagamento del prezzo, laddove trovasse applicazione la Convenzione, la legge sostanziale applicabile all'obbligazione dedotta in giudizio andrebbe rinvenuta nella Convenzione di Vienna del 1980 che detta una disciplina sostanziale uniforme prevalente sulla legislazione dei singoli Stati e sulla Convenzione di Roma del 1980 in materia contrattuale. In dettaglio, essa è rinvenibile nell'art. 57.1 della Convenzione di Vienna, ai sensi del quale "Se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore: a) presso la sede di affari di quest'ultimo; o b) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna". Di conseguenza, il giudice competente a conoscere della causa potrebbe essere quello del luogo della sede del venditore, i.e., il giudice italiano.

Ove invece si applicasse il Reg. Bruxelles I-bis (ovvero il precedente Reg. Bruxelles I) – soluzione quest'ultima accolta dalla Suprema Corte – poiché assume rilevanza il luogo di consegna dei beni compravenduti, la relativa obbligazione (da ritenersi caratterizzante del contratto, sulla scorta dell'interpretazione della CGUE), accentra la competenza giurisdizionale sul giudice straniero del luogo del domicilio dell'acquirente anche in relazione alla obbligazione di pagamento.

5. La soluzione accolta dalla giurisprudenza

Le sentenze della Corte di Cassazione qui in rassegna, che paiono voler mettere fine ad un annoso contrasto interpretativo-applicativo, hanno confermato la prevalente opzione interpretativa in forza della quale "in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti

di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge n. 218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles [...], sussiste in base i criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione” (Cass. civ., SS. UU., 12 aprile 2024, n. 9971).

Con tale indirizzo, infatti, la Cassazione ha valorizzato sia la portata dinamica dell'art. 68 del Reg. Bruxelles I-bis (il quale stabilisce che le disposizioni della convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal regolamento e che *“ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento”*), sia la *ratio* della norma di rinvio di cui all'art.3, co. 2 della legge n. 218 / 1995, *i.e.*, dare attuazione ad un

processo euro-unitario di uniformazione del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie che per le controversie denotanti elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi (*cf.* Cass. civ., SS. UU., 8 gennaio 2024, n. 613).

Pertanto, in materia contrattuale, dovendosi tenere conto dell'obbligazione caratterizzante il contratto controverso, la giurisdizione andrà determinata sulla base del criterio del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, ovvero il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti.

Le sentenze in rassegna hanno definitivamente sancito la natura mobile del rinvio dell'art. 3 co. 2 della Legge DIP alla Convenzione, che dovrà dunque intendersi riferito al Reg. Bruxelles I-bis.

Il caso SYL and Another v GIF [2024] HKCFI 1324 ed i limiti all'instaurazione di un procedimento arbitrale unico relativo a più contratti connessi in caso di clausole compromissorie difformi

Il Tribunale di primo grado dell'Alta Corte di Hong Kong chiarisce le condizioni necessarie all'instaurazione di un procedimento arbitrale unico nel contesto di controversie sorte in relazione a contratti differenti ciascuno contenente un'autonoma clausola compromissoria

1. Introduzione

Il 20 maggio 2024, il Tribunale di primo grado dell'Alta Corte di Hong Kong ha annullato un lodo interinale con cui un tribunale arbitrale aveva affermato la propria giurisdizione in un arbitrato unico amministrato dall'*Hong Kong International Arbitration Centre* ("HKIAC") e relativo a una controversia sorta in connessione con tre distinti contratti, chiarendo che nel caso sottoposto a suo esame non si potesse instaurare un unico procedimento arbitrale in quanto le clausole compromissorie contenute nei tre contratti erano tra loro incompatibili.

La sentenza ha dunque individuato le condizioni necessarie affinché le controversie sorte in relazione a più contratti possano essere risolte mediante l'instaurazione di un procedimento arbitrale unico.

2. Le clausole compromissorie dei tre contratti e l'instaurazione dell'arbitrato

La controversia in relazione alla quale è stato adito il Tribunale di primo grado era sorta tra le società *SYL* e *LBL* da una parte, ed il finanziatore *GIF*, dall'altra, in connessione a (i) un contratto di finanziamento sottoscritto da tutte e tre le predette entità (ii) un atto costitutivo di garanzia anch'esso sottoscritto da tutte e tre le entità e (iii) un secondo atto costitutivo di garanzia sottoscritto tra *GIF*, *SYL* e altre due entità garanti (le "Altre Parti"), ma non anche da *LBL*.

In ciascuno dei tre contratti si prevedeva l'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie. La clausola compromissoria contenuta nel contratto di finanziamento disponeva il ricorso all'arbitrato amministrato dal HKIAC e regolato dalle *HKIAC Rules*. Quanto alla costituzione del tribunale arbitrale, la clausola prevedeva la nomina di un arbitro da parte dei soggetti finanziati, uno da parte del finanziatore, ed il terzo di comune accordo da parte degli arbitri così nominati, ovvero, in caso di disaccordo, dal Consiglio HKIAC. Le clausole compromissorie dei due atti costitutivi di garanzia rinviavano alla disposizione corrispondente del contratto di finanziamento, prevedendo che la stessa dovesse applicarsi, *mutatis mutandis*, a ciascuno dei predetti atti.

A seguito dell'insorgenza di una controversia relativa ai tre contratti, *GIF* istituiva contro *SYL* e *LBL* un procedimento arbitrale unico sulla base delle clausole compromissorie sopra descritte, secondo quanto previsto dall'art. 29 delle 2018 *HKIAC Rules*.

GIF procedeva alla nomina del primo arbitro, e il HKIAC invitava i soggetti finanziati *SYL* e *LBL* a nominare il secondo arbitro congiuntamente con le Altre Parti. *SYL* e *LBL* nominavano il secondo arbitro, mentre le Altre Parti non partecipavano al procedimento di nomina. Il HKIAC comunicava quindi a *SYL* e *LBL* che – non avendo le Altre Parti concorso alla nomina del secondo arbitro – non avrebbe potuto confermare tale nomina. Procedeva in via sostitutiva alla nomina del secondo arbitro.

3. La decisione del Tribunale di prima istanza ed i limiti all'arbitrato unico

Nell'ambito del procedimento arbitrale così instaurato, *SYL* e *LBL* eccepivano il difetto di giurisdizione del tribunale arbitrale, eccezione che veniva tuttavia respinta dagli arbitri giusta lodo interinale. *SYL* e *LBL* impugnavano quindi il lodo interinale dinanzi al Tribunale di primo grado dell'Alta Corte di Hong Kong, adducendo, quali motivi di impugnazione, che (i) il procedimento unico non avrebbe potuto essere instaurato in quanto le clausole compromissorie dei tre contratti stipulati con *GIF* erano tra di loro incompatibili, e (ii) il tribunale arbitrale non fosse stato costituito in conformità con quanto previsto dai tre contratti.

L'art. 29 delle 2018 *HKIAC Rules* prevede che si possa instaurare un unico arbitrato per le controversie sorte in connessione con più contratti purché (i) da ciascun contratto sorga una questione comune di diritto o in fatto; (ii) le pretese riparatorie avanzate riguardino o derivino dalla stessa operazione o da una serie di operazioni collegate; e (iii) le convenzioni arbitrali in base alle quali tali pretese sono state avanzate sono tra di esse compatibili.

Nell'esaminare la disposizione, il Tribunale ha evidenziato che il presupposto della compatibilità tra le clausole compromissorie di più contratti è soddisfatto ogni qualvolta, ancorché diverse, tali clausole possano essere applicate congiuntamente senza dar luogo a problemi attuativi. Qualora, viceversa, le clausole arbitrali dettino regole diverse, ad esempio relative al procedimento di costituzione del tribunale arbitrale, esse devono ritenersi incompatibili tra loro, con conseguente preclusione dell'arbitrato unico. Sulla scorta di tale ragionamento, il Tribunale ha ritenuto che le clausole compromissorie dei tre contratti stipulati tra le parti fossero incompatibili tra loro, in quanto, mentre *SYL* e *LBL* erano parti del contratto di finanziamento e del primo atto di garanzia e avevano in quanto tali il diritto di nominare un arbitro, *LBL* non era parte del secondo atto costitutivo di garanzia e non avrebbe quindi potuto concorrere alla nomina di alcun arbitro ai sensi dello stesso. Parimenti, il diritto di nomina di un arbitro attribuito alle Altre Parti nel secondo atto costitutivo di garanzia non era loro riconosciuto negli altri due contratti, di cui non erano parti. Il procedimento di nomina degli arbitri previsto

nei tre contratti era quindi diverso, il che ostava all'instaurazione di un unico procedimento arbitrale. L'arbitrato unico avrebbe peraltro violato l'autonomia negoziale a motivo delle diverse modalità di nomina degli arbitri previste nei singoli contratti, ed avrebbe attribuito a *GIF* un possibile vantaggio indebito, potendo essa beneficiare di un arbitro di propria nomina, mentre lo stesso diritto non era stato garantito alle controparti.

Ai sensi dell'art. 29 delle 2018 *HKAC Rules*, quindi, la formulazione coerente delle clausole arbitrali contenute in più contratti costituisce un presupposto necessario affinché le controversie connesse agli stessi possano essere risolte mediante il ricorso ad un arbitrato unico. Tra gli aspetti da tenere in considerazione nel valutare la compatibilità delle clausole arbitrali, assumono particolare importanza, le condizioni per l'instaurazione dell'arbitrato, il procedimento di nomina degli arbitri, la legge applicabile, la sede dell'arbitrato, il numero degli arbitri e le relative qualifiche, la lingua dell'arbitrato e le modalità di determinazione del compenso degli arbitri.

Il cartello degli autocarri: profili internazionale-privatistici al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

L'impatto del c.d. 'Truck Cartel' sulla determinazione del giudice competente in fattispecie di private enforcement volte al risarcimento dei pregiudizi cagionati agli operatori economici che hanno patito le conseguenze dell'illecito anticoncorrenziale

1. Introduzione

Il cartello degli autocarri (c.d. 'Truck Cartel') è stato una delle più rilevanti intese anticoncorrenziali createsi all'interno dell'Unione Europea. Accertato dalla Commissione nel 2016, il Truck Cartel è consistito nella violazione della normativa antitrust dell'UE da parte di una serie di imprese attive nella costruzione di autocarri, le quali per 14 anni (dal 1997 al 2011) hanno stretto accordi collusivi in materia di prezzi degli autocarri e sul trasferimento ai clienti dei costi per conformarsi a norme più rigorose in materia di emissioni inquinanti. Tali condotte sono state sanzionate dalla Commissione con un'ammenda pari 2,927 mld di euro.

L'impatto del cartello degli autocarri sul mercato interno si spiega sia in ragione del proprio profilo temporale (14 anni) che di quello delle dimensioni del mercato rilevante in cui è stata posta in essere la condotta anticoncorrenziale (la Commissione ha stabilito che il mercato rilevante degli autocarri fosse esteso all'intero Spazio Economico Europeo, c.d. SEE), nonché del volume di affari che è stato interessato dall'intesa. Pertanto, a tale intesa illecita ha fatto seguito una enorme mole di azioni c.d. *follow-on*, i.e., di risarcimento del danno (c.d. *private enforcement*) intentate a seguito della determinazione da parte della Commissione europea del comportamento concorrenzialmente illecito, da parte degli operatori che hanno acquistato autocarri a prezzi maggiori rispetto a quelli che sarebbero stati pagati se la concorrenza non fosse stata alterata.

Dal momento che l'intesa anticoncorrenziale è stata posta in essere mediante una serie di condotte realizzate in una pluralità di Stati membri ed ha avuto effetti in più Stati, le azioni *follow-on*, in quanto caratterizzati elementi di estraneità, hanno posto significative questioni interpretative in relazione alla determinazione del giudice competente, sulle quali la Corte di Giustizia si è pronunciata nelle sentenze (i), 29 luglio 2019, C-451/18, *Tibor-Trans*; (ii) 15 luglio 2021, C-30/20, *Volvo* e (iii) 4 luglio 2024, C-452/22, *MOL*.

Di seguito, dopo aver brevemente introdotto la disciplina dell'individuazione del giudice competente

nel Reg. Bruxelles I-bis, si analizzerà come ciascuna tra le menzionate pronunce ha avuto un impatto sull'interpretazione della norma che disciplina l'individuazione del giudice competente in materia di azioni extracontrattuali nel contesto del *private enforcement*.

2. Il foro speciale in materia di obbligazioni extracontrattuali

In via generale, le norme del Reg. Bruxelles I-bis che disciplinano la competenza giurisdizionale ruotano attorno al principio dell'*actor sequitur forum rei*, i.e., la competenza spetta ai giudici del luogo del domicilio del convenuto (art. 4). Al foro del domicilio del convenuto si affiancano una serie di ulteriori titoli di giurisdizione speciali che si pongono in competizione con esso (e tra loro), attribuendo all'attore la facoltà di agire anche di fronte all'autorità giudiziaria designata da detti fori speciali. Tra questi, rientra il foro in materia di obbligazioni extracontrattuali di cui all'art. 7 n. 2 Reg. Bruxelles I-bis (c.d. *forum delicti*), in forza del quale sono competenti i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.

Circa la determinazione del giudice competente ai sensi del *forum delicti*, ci si è in passato chiesti come interpretare il titolo di giurisdizione speciale in relazione ad illeciti a distanza, i.e., illeciti in cui il fatto generatore del danno e il pregiudizio subito dal danneggiato risultano spazialmente collocati in due Stati differenti. Con la celebre pronuncia *Mines de Potasse, C-21/76*, la Corte di Giustizia ha chiarito che, in tali circostanze, hanno competenza giurisdizionale tanto i giudici del luogo del fatto generatore quanto quelli del luogo del danno. In relazione alle azioni di *private enforcement* (le quali, quando fanno seguito ad un provvedimento della Commissione europea – come nelle pronunce di seguito analizzate – hanno carattere strutturalmente transfrontaliero, essendo le condotte anticoncorrenziali vietate a livello UE dall'art. 101 TFUE qualora "possano pregiudicare il commercio tra Stati membri"), si è posto con particolare rilevanza il tema dell'individuazione del luogo del danno, al punto si è anche proposta, sebbene senza esito, l'adozione di una norma speciale in relazione alla determinazione della competenza giurisdizionale in materia di azioni di *private enforcement*⁽³⁾.

(3) M. Danov, *EU Competition Law Enforcement: Is Brussels I Suited to Dealing With All Challenges?*, in *International Competition Law Quarterly*, 2012, pp. 27-54; J. Fitchen, *Allocating Jurisdiction in Private Competition Claims*, in *Maastricht J. Eur. & Comp. L.*, 2006, vol. 13, p. 399; R. Monico, *Il Private Antitrust Enforcement nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2016, fasc. 4, pp. 1166-1167

3. La sentenza *Tibor-Trans*, C-451/18

Nella pronuncia *Tibor-Trans*, una società ungherese (la *Tibor-Trans* appunto) agiva in giudizio nei confronti della *DAF Truck* (società coinvolta nel Truck Cartel) innanzi ai giudici situati nel distretto in cui l'attrice aveva la propria sede legale al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal cartello.

Nel determinare il luogo in cui si concretizza il danno, la CGUE ha affermato che il *locus damni* coincide con il luogo del mercato interessato dalle condotte anticoncorrenziali (punto 33). Il "luogo del mercato interessato" deve intendersi come il mercato rilevante ai sensi del diritto della concorrenza UE. In questo caso (a differenza di quanto si vedrà con altri concetti del diritto della concorrenza UE), la CGUE ha reputato possibile 'trasporre' la nozione di mercato rilevante nel contesto del diritto internazionale privato, in quanto il criterio del mercato rilevante risponde ad esigenze di prossimità del giudice alla controversia (sulla quale è fondato l'art. 7 n. 2 Reg. Bruxelles I-bis), prevedibilità dei fori e coerenza con la disciplina della legge applicabile di cui all'art.6(3) let.a) Reg. (CE) 864/2007 (c.d. Reg. Roma II).

Tuttavia, il giudice dell'UE non ha stabilito quale giudice sia competente nel caso in cui un dato mercato rilevante comprenda una pluralità di distretti giudiziari. La Corte si è limitata a stabilire che, nel caso concreto, il giudice ungherese del rinvio fosse competente in quanto posto all'interno del mercato interessato dall'intesa anticoncorrenziale (mercato che ha però dimensione SEE).

Si tratta di una questione di non poco conto in quanto, in assenza di chiarimenti, in una fattispecie che coinvolge un'intesa anticoncorrenziale occorsa in un mercato rilevante avente dimensione SEE sarebbe possibile – quantomeno potenzialmente – agire di fronte a qualsiasi giudice di qualsiasi Stato membro.

4. La sentenza *Volvo*, C-30/20

La pronuncia *Volvo* ha chiarito alcuni punti rimasti oscuri nella sentenza *Tibor-Trans*. Tale ulteriore pronuncia della CGUE prende le mosse da un procedimento intentato in Spagna dalla società spagnola RH nei confronti di Volvo (avente sede sociale in Svezia) e di alcune sue controllate al fine di vedersi risarciti i danni patiti in conseguenza del Truck Cartel.

I Giudici di Lussemburgo hanno confermato la competenza, a titolo di giudici del luogo in cui si è manifestato il danno, dell'autorità giudiziaria sita nel luogo del mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale. Tuttavia, in aggiunta rispetto a quanto statuito nella sentenza *Tibor-Trans*, la CGUE si è pronunciata su quale tra i giudici collocati in un dato mercato rilevante sia competente ex art. 7 n. 2 Reg. Bruxelles I-bis. La Corte ha infatti affermato che "quando si tratta dell'acquisto di un bene che, a seguito di una manipolazione effettuata dal suo produttore, ha un valore inferiore al prezzo di vendita, il giudice competente a conoscere un'azione per il risarcimento del danno corrispondente ai costi aggiuntivi pagati dall'acquirente è quello del luogo di acquisto del bene". Di conseguenza, la pronuncia in esame ha chiarito che all'interno del mercato rilevante, sono competenti i giudici del luogo in cui è avvenuto l'acquisto della merce ad un prezzo superiore rispetto a quello che sarebbe stato corrisposto qualora le condizioni concorrenziali non fossero state alterate, ristrette o falsate.

5. La sentenza *MOL*, C-425/22

Da ultimo, nella pronuncia *MOL* ⁽⁴⁾ ha (i) da un lato confermato che sono dotati di competenza giurisdizionale i giudici del luogo in cui sono stati acquistati i beni oggetto di intesa anticoncorrenziale mentre (ii) dall'altro lato, ha rigettato l'ipotesi di trasporre la nozione di *single economic unity* (ai sensi della quale una società madre e una società figlia sono considerate un unico soggetto giuridico), propria del diritto della concorrenza dell'UE, al diritto internazionale privato. Sul punto, la Corte chiarisce che tale nozione – a differenza di quella di mercato rilevante di cui sopra (cfr. para. 3) – non risponde agli obiettivi di prossimità del giudice alla controversia e, anzi, mina l'obiettivo di coerenza interpretativa tra le norme in tema di giurisdizione internazionale e quelle in materia di legge applicabile di cui al Reg. Roma II.

Le sentenze in commento mostrano pertanto quanto una singola intesa anticoncorrenziale abbia impattato sull'interpretazione dell'art. 7 n. 2 in materia di azioni di *private enforcement*.

⁽⁴⁾ *Si licet*, Studio Legale Padovan, *International Litigation*, n. 2, luglio 2024, pag. 3.

International Litigation - settembre 2024

STUDIO LEGALE
PADOVAN

Milano Foro Buonaparte 54 | T. +39 02.4814994 | litigation@studiopadovan.com
Roma via Sistina 23 | T. +39 06.98796392 | roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

